



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



ORDINANZA N. 72 del 21/08/2019

OGGETTO: LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO CON VINCITA IN DENARO (VLT - VDT)

IL SINDACO

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 81 del 26/11/2018, avente ad oggetto l'approvazione del *Regolamento sale da gioco e giochi leciti si approvava, tra le altre cose*, il regolamento per l'apertura delle sale da gioco e giochi leciti;
- Il fenomeno del gioco d'azzardo appare ormai profondamente radicato nel tessuto socio-economico italiano e del Comune di Monte Sant'Angelo, dove si sono moltiplicate le Sale da Gioco ed è sempre più frequente imbattersi in locali aperti al pubblico che, tra i vari servizi riservati alla propria clientela, offrono la possibilità di giocare d'azzardo;
- La dimensione del fenomeno in Italia ha assunto connotati assolutamente preoccupanti; la stima dei giocatori d'azzardo problematici varia dall'1,3% al 3,8% della popolazione generale, mentre la stima dei giocatori d'azzardo patologici varia dallo 0,5% al 2,2% (Ministero della Salute, 2012);

Vista l'intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali, fra le quali, da ultimo, quella raggiunta in data 7/9/2017, ai sensi dell'art. 1, comma 636, della L. 28/12/2015, n. 208 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)* – che ha riconosciuto la possibilità di stabilire fasce orarie di chiusura, fino a sei ore al giorno – nella consapevolezza che i limiti qui introdotti risultano palesemente meno incidenti sulla libera iniziativa economica di quanto, al contrario, potrebbe incidere la mancanza di limiti orari sulla tutela della salute;

Tenuto conto degli orientamenti della consolidata giurisprudenza amministrativa e costituzionale, che – nel distinguere i profili di ordine e sicurezza pubblica (di competenza statale) da quelli legati al contrasto al gioco patologico e alla tutela del decoro urbano e dei minori (di competenza dell'Ente locale) – ha ammesso, nel contrasto a fenomeni socialmente rilevanti, quali la ludopatia, il potere-dovere di intervento dell'Ente locale territorialmente competente nella salvaguardia di valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica rilevanti nel contenimento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza, sanciti dalla Costituzione italiana e dalla Unione Europea;

Richiamati:

- l'art.110 R.D. 18/06/1931, n. 773, *Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)* e ss.mm.ii., con il quale si regola l'installazione e l'uso dei giochi e degli apparecchi telematici;
- l'art. 24, commi 20-22, del D.L.06/07/2011, n. 98, convertito in L.15/07/2011, n. 111, con il quale si vieta la partecipazione al gioco con vincite in denaro a minori;

- l'art. 7, comma 8, del D.L. 13/09/2012, n. 158, convertito, in L. 8/11/2012, n. 189, con il quale si vieta anche il solo ingresso ai minori in luoghi con giochi con vincite in denaro;
- l'art. 50, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, con il quale si prevede che il Sindaco coordini e riorganizzi, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari anche dei pubblici esercizi in cui sono ricompresi quelli autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza, n.557/PAS.7801.12001 del 23/06/2010, con la quale viene precisato che anche la regolamentazione degli orari di attività autorizzate dalla Questura, ai sensi dell'art. 88 TULPS, spetta al Sindaco, ai sensi dell'art. 50, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Considerato che, secondo la sent. n. 220 del 18/07/2014 della Corte Costituzionale, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco;

Considerata, inoltre, la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (fra cui Cons. Stato, Sez. V, Sent. 01/08/2015 n. 3778, Cons. Stato, Sez. V, Sent. 20.10.2015 n. 4794, Cons. Stato, Sez. V, Sent. 30/06/2014 n. 3271 e Cons. Stato, Sez. V, Sent. 27/08/2014 n. 3845), secondo la quale, anche dopo gli interventi legislativi di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande, permane per il Sindaco la facoltà di regolamentare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco;

Visti:

- la Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 43 riguardante il “*Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)*”;
- il Regolamento comunale per le sale giochi e giochi leciti di cui alla delibera del Consiglio Comunale, n.81, del 26/11/2018, con cui il Consiglio Comunale ha espressamente demandato, all'articolo 17 - Orari - ad apposita ordinanza del Sindaco la disciplina degli orari delle sale pubbliche da gioco e degli apparecchi automatici e semiautomatici per il gioco lecito che consentono vincite in denaro

Considerato necessario, alla luce di quanto sopra esposto, intervenire allo scopo di limitare il diffondersi di questo fenomeno, provvedendo ad una nuova disciplina oraria degli esercizi in oggetto;

Ritenuto di dover escludere dalla presente regolamentazione oraria le sale biliardo e le sale bowling, autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS, in quanto considerate attività di natura sportiva e non legate a vincite in denaro, pur includendo nei vincoli di orario della presente ordinanza gli eventuali apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 TULPS, presenti all'interno delle sale suddette e, in ogni caso, di diversificare la disciplina restrittiva delle autorizzazioni *ex art. 86 ed ex art. 88 del medesimo TULPS*, in quanto caratterizzate da evidenti differenziazioni, in particolare sotto il profilo dell'accessibilità ai minori e del controllo degli accessi da parte del titolare;

Ritenuto opportuno di inserire negli orari di funzionamento degli apparecchi di gioco una moratoria, al fine di indurre i giocatori, con particolare riferimento a quelli patologici, ad una pausa dall'attività ludica a tutela del loro equilibrio psico-fisico e consentire, altresì, ai predetti le giuste relazioni familiari e sociali, nonché un tempo da dedicare al riposo;

Ritenuto di dover adottare, per le motivazioni sopra esposte, un provvedimento a tutela della comunità locale, volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo lecito;

Ritenuto, altresì, di applicare, in caso di reiterazione delle violazioni – intendendosi per tale la violazione commessa per due volte in un periodo di 365 giorni, da computarsi a partire dall'ultima – delle disposizioni in materie di orario, di cui alla presente ordinanza, anche se si è già provveduto al pagamento in misura ridotta della prima sanzione, la misura della sospensione dell'attività della sala giochi autorizzata, ai sensi dell'art. 86 del TULPS, ovvero del funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, collocati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86-88 TULPS, da uno a quattro giorni;



Città di Monte Sant'Angelo
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO



Visti:

- l'art. 7-bis, comma 1-bis, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- l'art. 16 comma 2 della Legge 24/11/1981, n. 689, come sostituito dall'art. 6-bis, comma 1, D.L. 23/05/2008 n. 92, convertito con modificazioni dalla Legge 24/07/2008, n. 125;
- il D.L. n.201/2011 convertito in legge n.214/2011;
- l D.L. n.1/2012 convertito in legge n.27/2012;
- il D.L. n.223/2006 convertito in legge n.248/2006;
- il R.D. n.773/1931(T.U.L.P.S.) e regolamento di esecuzione di cui al R.D. n.635/1940;
- la Legge n.287/1991 e s. m. i.;
- la Legge Regionale n.8/2013 e successive modifiche;
- il D.L. n.14/2017 convertito con in legge n.48/2017;
- l'art. 50 c. 7 del D. Lgs. n.267/2000.

ORDINA CHE

A) gli orari delle sale giochi e degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, **presenti in esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e/o 88 TULPS quali bar, ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, esercizi commerciali, agenzie di scommesse, sale bingo)** di tutti i giorni, compreso i festivi, siano i seguenti:

- gli orari del gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
- gli orari del gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
- dalle ore 10:00 alle ore 13:00;
- dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Sono esclusi dalle limitazioni di orario sopra indicate i giochi del lotto, 10 e lotto, superenalotto, totocalcio, gratta e vinci e bingo.

B) gli orari delle scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi di tutti i giorni, compreso i festivi, siano i seguenti:

- dalle ore 10:30 alle ore 13:00;
- dalle ore 14:30 alle ore 20:30.

Dalla presente regolamentazione di orario sono escluse le sale biliardo e le sale bowling, pur autorizzate ai sensi dell'art.86 TULPS, in quanto considerate attività di natura sportiva e non legate a vincite in denaro; tuttavia, qualora all'interno di esse siano presenti apparecchi con vincita in denaro, per essi si seguirà quanto specificato alla seguente lettera A).

DISPONE CHE

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, ai sensi degli art. 650 e 659 CP saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di un

minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis, del D. Lgs n. 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla legge 689/1981.

In caso di reiterazione per inosservanza ai dispositivi della presente ordinanza, la sanzione corrispondente, è raddoppiata.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune e resa nota al pubblico tramite i mezzi di comunicazione locali anche attraverso le altre forme idonee di pubblicità informativa. Sarà efficace dal giorno della pubblicazione all'Albo pretorio;

Si trasmette la presente ordinanza agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e agli organismi di vigilanza e controllo chiamati a far osservare la presente ordinanza.

Si trasmette la presente ordinanza altresì alla Prefettura ufficio territoriale del Governo di Foggia.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla decorrenza del termine della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.

IL SINDACO

PIERPAOLO D'ARIENZO

-
- [] *Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati sensibili e/o giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003;*
- [] *Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell'Albo Pretorio on-line*